



DEONTOLOGIA: LA SFIDA DEL FUTURO

**CONSIGLIO
NAZIONALE**

*Matera, 31 maggio, 1, 2 e 3 giugno 2012
Mediateca Provinciale di Matera
Palazzo dell'Annunziata - Piazza Vittorio Veneto*

AVV. MARIA GIOVANNA TROMBETTA



FNOVI
FEDERAZIONE NAZIONALE
ORDINI VETERINARI ITALIANI

- **Capo II**
- **Tutela dei consumatori**
- **Art. 5 - Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie**

((1. Al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:

Art. 37-bis. - (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie). - 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni, d'ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.

. . . . (omissis)



**L'AUTORITÀ GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO**

WANTED

• **Antonio Catricalà**



• **Giovanni Pitruzzella**



DEONTOLOGIA: LA SFIDA DEL FUTURO



Codice Deontologico Forense

ART. 24. - Rapporti con il Consiglio dell'Ordine (*)

- L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.
- I. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.
- II. Qualora il Consiglio dell'Ordine richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.
- III. L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'Ordine deve adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse generale.
- IV. Ai fini della tenuta degli albi, l'avvocato ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell'Ordine di appartenenza ed eventualmente a quello competente per territorio, la costituzione di associazioni o società professionali e i successivi eventi modificativi, nonché l'apertura di studi principali, secondari e anche recapiti professionali.

(*) Articolo così modificato dal CNF con la delibera 12 giugno 2008, n. 15



DEONTOLOGIA: LA SFIDA DEL FUTURO



• Contrattazione con il cliente e illecito disciplinare (prima e dopo la conversione del DL 1/2912)

Articolo 9, comma 3 (ante emendamento)

- **Obbligo di pattuizione specifica del compenso tra professionista e cliente**



In caso di inottemperanza

Sanzione disciplinare specificamente prevista dalla legge

Articolo 9, comma 4 (versione definitiva)

- **Obbligo di specifica informazione al cliente circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento dell'incarico**
- **obbligo di rendere previamente nota la misura del compenso con un preventivo di massima**



In caso di inottemperanza

- **Nessuna sanzione disciplinare specifica**
- **I comportamenti saranno sanzionati se rientrano nelle ipotesi di illecito disciplinare già previste dalle leggi professionali e dai codici deontologici vigenti**

Tariffe e illecito disciplinare

- I medici veterinari non hanno un tariffario professionale approvato dall'autorità statale, né una legge che ne prevede l'istituzione
- Studio indicativo dei compensi professionali e costi del medico veterinario: il risultato di una indagine economica effettuata sotto l'egida del Ministero della Salute ed in ottemperanza delle linee guida prodotte dal Consiglio Superiore di Sanità

- **Corte di Cassazione – Sentenza 15454/11 – Sentenza CCEPS n. 1/2012**

- Le norme degli artt. 80 e 81 del Trattato Ce rendevano illegittima la previsione da parte dei Consigli dell'Ordine dei veterinari di minimi tariffari obbligatori

Art. 55 – Onorari professionali – Il Medico Veterinario determina con il cliente gli onorari professionali ai sensi dell'art. 2233 del Codice Civile. Ferme restando le previsioni di legge, l'onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità, alla qualità delle prestazioni, alla competenza e ai mezzi impegnati e non deve essere subordinato ai risultati delle prestazioni stesse.

Il Medico Veterinario, in particolari situazioni con carattere di eccezionalità, può prestare la sua opera gratuitamente purché questo non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

La normativa sulle tariffe (DL 1/2012) convertito dalla Legge 27/2012

Articolo 9, comma 1

Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico

Articolo 9, comma 2

Per le liquidazioni giudiziali si applicano nuovi “parametri” da approvare con decreto entro 120 giorni

Articolo 9, comma 3

Per la liquidazione di spese giudiziali e per compensi non determinati fra le parti, le tariffe abrogate vigenti si applicano sino all’entrata in vigore dei nuovi “parametri”

Articolo 9, comma 4

Il compenso deve essere adeguato all’importanza dell’opera

Articolo 9, comma 5

Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista rinviano alle tariffe abrogate

Liquidazione parcelle da parte dei Consigli degli Ordini territoriali (Cndcec – Informativa n. 221/12)

I Consigli degli Ordini territoriali continuano a liquidare le parcelle che si riferiscono a incarichi conclusi e/o assunti dai professionisti prima dell’entrata in vigore del decreto e per i quali non sia stato previamente concordato con il cliente il compenso

Consiglio Nazionale Forense

“nel caso in cui l’avvocato concluda patti che prevedono un compenso inferiore al minimo tariffario, pur essendo il patto legittimo civilisticamente, esso può risultare in contrasto con il dettato deontologico in quanto il compenso irrisorio, non adeguato, al di sotto della soglia ritenuta minima, lede la dignità dell’avvocato e si discosta dall’art. 36 della Costituzione”.

(Estratto da un documento interpretativo del CNF)





Articolo 36 della Costituzione

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.



30 giorni

ORGANO UFFICIALE
DI INFORMAZIONE
VETERINARIA
di FNOVI ed ENPAV
ISSN 1121-3084

Anno 4 - N° 11 - Dicembre 2011 IL MENSILE DEL MEDICO VETERINARIO



Foto: Italian SpA - Spedite in Abbonamento Periodico 70% - L. 4/88

Il capitale non è una terapia Etica a rischio nella società veterinaria spa

Georeferenziazione

È ON LINE
L'ANAGRAFE
DELLE STRUTTURE
VETERINARIE

Dossier

LA PROFESSIONE
E IL SETTORE
DEGLI ANIMALI
ACQUATICI

Enpav

IL CONTRIBUTIVO
PENALIZZERA
SOPRATTUTTO
I GIOVANI

Formazione

TUTTE
LE SOLUZIONI
DEI PROBLEM
SOLVING

Liberalizzazioni e sistema disciplinare

Dignità e decoro vanno sempre interpretati

- Numero: 11 - Anno: 2011
- Quali sono le condotte potenzialmente idonee a ledere il decoro e la dignità della professione? E come si valuta la concreta anti giuridicità della condotta? È la Cassazione a chiarire che non ci sono situazioni tipiche. La formula deontologica è sempre, e intenzionalmente, indeterminata.

(Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 23287/2012)

Liberalizzazioni e sistema disciplinare


È impugnabile la decisione dell'ordine di avviare un procedimento disciplinare

- Numero: 2 - Anno: 2009
- Ogni processo comporta sempre turbamenti o sofferenze a chi ne è protagonista. A questa regola non fa eccezione il procedimento disciplinare. Nuovo principio di diritto enunciato dalla Cassazione.

(Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza n. 29294/2008)



- **Riforma delle professioni: a che punto siamo?**
- I provvedimenti legislativi promulgati da agosto 2011 a tutt'oggi sono:
 - Legge n. 148 del 14 settembre 2011 di conversione del Decreto-Legge n.138 del 13 agosto 2011
 - Legge n. 183 del 12 novembre 2011 nota come “Legge di stabilità”
 - Legge n.214 del 22 dicembre 2011 di conversione del Decreto-Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, più noto come decreto “salva Italia”
 - Legge n. 27 del 24 marzo 2012 di conversione del Decreto-Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, più noto come “decreto liberalizzazioni”





DEONTOLOGIA: LA SFIDA DEL FUTURO



• IL QUADRO DELLE NOVITA'

Società cooperative	Il numero dei soci non può essere inferiore a tre
Delibere	Il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci
Scioglimento della società e cancellazione dall'Albo	La società si scioglie se viene meno sia la maggioranza numerica dei soci professionisti, sia se questi non possiedono la maggioranza del capitale sociale. La società si scioglie se manca la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci
Polizza assicurativa	Obbligo per la società di stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali
Segreto professionale	Il socio professionista potrà opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate
Associazioni professionali e altri modelli societari	Rimangono in vita se vigenti alla data di entrata in vigore della legge

- **Associazioni Professionali**

Art. 10. (Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti)

- (omissis)
- *11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.*

La cessazione degli effetti di questa legge implica che non vi sarà più un riferimento normativo che legittimerà la costituzione delle associazioni professionali? In futuro, quindi, non potranno più essere costituite?





DEONTOLOGIA: LA SFIDA DEL FUTURO



Le professioni non sono alleati né dell'impresa, né del sindacato. Applicano la legge e si propongono di migliorarla, dopo averla provata ogni giorno, senza ambire a riscriverla direttamente

Grazie

